

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 12 OTTOBRE 2021

Il Decreto

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene principalmente per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Inoltre, riporta altre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

Le più importanti novità introdotte dal Decreto oggetto della nota sono:

- ai fini del rilascio della Certificazione Verde, è stata riconosciuta l'equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero, elencati sulla Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021;
- tra gli incaricati al controllo della Certificazione Verde, sono stati inseriti anche dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, delle università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e loro delegati e datori di lavoro pubblici e privati.

Riflessioni

Al momento della predisposizione della nota, non è uscita nessuna disposizione normativa in merito ai chiarimenti per le procedure da attuare all'interno degli ambienti di lavoro nel settore privato per il controllo della Certificazione Verde a partire dal 15 ottobre, come previsto dal

Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127; sono presenti, invece, “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, adottate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre. Tra le disposizioni più importanti che aiutano nella definizione delle procedure citate dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127:

- il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Sono presenti, però, degli approfondimenti sul sito del Governo, predisposte come F.A.Q. che cercano di essere di supporto alle aziende/Enti pubblici durante il nuovo percorso che andrà a svilupparsi a partire dal 15 ottobre.

Tra i chiarimenti più importanti, vi sono:

- Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
- Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa.

Per approfondire



Dal sito del Ministero della Salute

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre](#)

Dal sito del Governo

- [F.A.Q. del Governo sul Green Pass negli ambienti di lavoro](#)

Dal sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre per le pubbliche amministrazioni](#)